



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 1781 di data 29 luglio 2013

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.
Variante progettuale rispetto ai lavori relativi alla realizzazione di un locale tecnico a servizio del rifugio alpino ALIMONTA – p.ed. 82 C.C. Ragoli II° - Comune di Ragoli.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - dott. Paolo NICOLETTI | Presidente |
| - dott. Silvio DALMASO | componente supplente Servizio Turismo |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Valutazione ambientale |
| - ing. Sandro RIGOTTI | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche |
| - dott. Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Fabio DEGASPERI | componente effettivo Servizio Impianti a fune |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l'ing. Claudio Fabbro, il sig. Francesco Cagol ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che con DPR n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93 modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda presentata dalla società "Rifugio Alimonta di Ezio Alimonta & C. S.n.c." con sede in Madonna di Campiglio il 25 giugno 2013, con la quale ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93 l'autorizzazione all'esecuzione della variante progettuale rispetto ai lavori originariamente autorizzati con Deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 1480 di data 11 luglio 2011, relativi alla realizzazione di un locale tecnico a servizio del rifugio alpino ALIMONTA – p.ed. 82 C.C. Ragoli II° - Comune di Ragoli.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti a firma dell'arch. Raffaele Alimonta, datati giugno 2013.

Udito il relatore.

Preso atto che la proposta di variante, rispetto al progetto originariamente autorizzato con Deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 1480 di data 11 luglio 2011, è relativa a modificazioni nella disposizione interna delle tramezzature e di un modesto aumento volumetrico reso indispensabile dalla modifica planimetrica del nuovo locale tecnico.

Preso atto della nota trasmessa dall'Ente Parco Naturale Adamello Brenta al Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale relativa alla conformità dei lavori rispetto alle Norme di attuazione del Piano del Parco.

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo della l.p. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- vista la deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 1480 di data 11 luglio 2011;

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, la società "Rifugio Alimonta di Ezio Alimonta & C. S.n.c." con sede in Madonna di Campiglio, all'esecuzione di una variante progettuale rispetto ai lavori originariamente autorizzati con Deliberazione della Commissione di Coordinamento n. 1480 di data 11 luglio 2011, relativi al rifugio alpino ALIMONTA – p.ed. 82 C.C. Ragoli II° - Comune di Ragoli, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 1480 di data 11 luglio 2011;

3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 5 di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale per il controllo di competenza;
- 6 di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Paolo Nicoletti -

GM/SD/fc